





AOC S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PER
L'ATTUAZIONE ED IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
REGOLAMENTO UE 679/2016 E SS. LEGGI DI ATTUAZIONE**

Edizione	0	1	2	3	4
Data Emissione	Maggio 2018	Dicembre 2018			
Approvato A.U.					

§	INDICE	Pag.
1	INTRODUZIONE	2
2	ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	2
3	PRINCIPI DA OSSERVARE NELLA RACCOLTA E NEL TRATTAMENTO DEI DATI	4
3.1	RACCOLTA DATI E INFORMATIVA	4
3.2	MISURE DI SICUREZZA	6
3.3	FLUSSI DEI DATI	7
3.3.1	FLUSSI DEI DATI INTERNI	7
3.3.2	FLUSSI DEI DATI VERSO L'ESTERNO	7
3.3.2.1	FLUSSI VERSO L'ESTERNO: TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI SITI AL DI FUORI DELLO SPAZIO EUROPEO	8
4	IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	9
5	VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	10
6	I DIRITTI IN CAPO ALL'INTERESSATO	12
6.1	RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI	12
6.2	RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI	13
6.3	LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	14
6.4	PORTABILITÀ DEI DATI	15
6.5	OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO	16
7	NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO	16
8	COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'INTERESSATO	17
9	INFORMATIVA E AGGIORNAMENTO	18
10	APPENDICE – DEFINIZIONI	
PARTE SPECIALE - ALLEGATI		
	1 Ufficio Personale	
	2 Ufficio Commerciale / Gestione Operativa	
	3 Ufficio Responsabile Impianti	
	4 Direzione Amministrativa	
	5 Ufficio Acquisti	
	Form informative cartacee e/o informatiche	

§1. INTRODUZIONE

In data 27 aprile 2016 è stato emanato il Regolamento UE n.679/2016, le cui disposizioni si applicano a fare data dal 25 maggio 2018, denominato Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito denominato “*il Regolamento*”). Tale Regolamento è stato introdotto al fine di armonizzare compiutamente tutte le normative europee in tema di privacy e di adeguarle alle esigenze sorte con il progresso tecnologico.

Il Regolamento, di immediata applicazione nel nostro paese, integra la previgente disciplina relativa al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 e ss. modifiche ed integrazioni).

Scopo del presente modello organizzativo è la ricognizione delle idonee misure giuridiche tecniche ed organizzative predisposte ed attuate, da parte dell’impresa, al fine di garantire l’attuazione ed il rispetto delle disposizioni e dei principi introdotti dal Regolamento e dalla previgente normativa, prevedendo, altresì, anche continui processi di monitoraggio e di adeguamento alle norme di legge. Il presente documento formalizza, quindi, l’esito del progetto che ha consentito a AOC SRL di porre in essere le azioni per adeguarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e ai contenuti del testo del decreto privacy attuativo del GDPR pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018.

§2. ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

L'attività si è estrinsecata, con il supporto di professionisti esterni, in una analisi preliminare del contesto aziendale, al fine di avere un quadro completo e schematizzare l'organizzazione dei ruoli, dei processi e delle regole di gestione dei dati, i flussi informativi tra i vari uffici e verso l'esterno, la documentazione che ha effetti sul trattamento, le tecnologie e gli strumenti per la gestione della sicurezza informatica (logica) e fisica, i sistemi di controllo interno.

La precitata analisi si è pertanto svolta, coerentemente con quanto sopra esposto, tramite una serie di interviste ai vari “responsabili” di funzione / uffici, al fine di verificare la tipologia di dati trattati, la finalità del trattamento, le tecnologie utilizzate ed i flussi dei dati medesimi.

In ragione della differente tipologia di dati trattati dai vari uffici della struttura (nonché, in parte, della differente finalità del trattamento medesimo), si è ritenuto di strutturare il documento in:

A] La presente **Parte Generale**, la quale integra una disamina di carattere generale dei principi applicabili e della normativa di riferimento;

B] una serie di **allegati di Parte Speciale, ciascuno riferibile ai seguenti specifici uffici aziendali:**

- 1 Ufficio Personale
- 2 Ufficio Commerciale / Gestione Operativa
- 3 Ufficio Responsabile Impianti
- 4 Direzione Amministrativa
- 5 Ufficio Acquisti

Gli allegati contengono:

- (i) il **Registro delle attività di trattamento**, con puntuale individuazione dei seguenti elementi: elenco dati, finalità, modalità di raccolta presso l’interessato e/o presso terzi, i

termini ultimi di cancellazione, le eventuali operazioni sui dati (archiviazione, elaborazione, profilazione, estrapolazione), le misure di sicurezza fisiche e logiche a tutela dei dati, adottate e/o da adottare, i flussi interni e verso l'esterno dei dati, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, l'eventuale responsabile esterno, i soggetti interessati e gli incaricati al trattamento.

Come noto il Registro dei Trattamenti sui dati personali è uno strumento indispensabile per gestire le informazioni in modo conforme al GDPR, ma anche per documentare e dimostrare tale conformità. L'istituzione del Registro delle attività serve a garantire il controllo della sicurezza sui dati personali; il diritto all'oblio, cioè il diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando non servono più alle finalità per cui erano stati forniti; la portabilità dei dati da un titolare ad un altro. Il registro quindi *“non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali”* (<http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>). Per questo il Garante della Privacy ha invitato tutte le imprese ad istituire il registro, indipendentemente dalle loro dimensioni e/o dalla obbligatorietà in punto sua adozione. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, e prevede i seguenti contenuti obbligatori (definiti nell'articolo 30 del GDPR):

- nome, cognome e contatti del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati (se nominati);
- finalità del trattamento dei dati ed operazioni sui dati;
- descrizione delle categorie di dati e delle categorie di interessati;
- descrizione dei flussi interni dei dati;
- descrizione delle categorie dei destinatari a cui saranno comunicati i dati personali (comprese imprese e sedi estere);
- indicazione dei trasferimenti di dati verso paesi esteri e organizzazioni internazionali, con identificazione dei destinatari;
- termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- descrizione delle misure di sicurezza fisiche e logiche;
- previsione di procedure tecniche, organizzative e giuridiche per l'attuazione ed il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento.

Al fine di una immediata comprensione del documento si evidenzia come tutti gli allegati abbiano struttura simile e contengano le medesime tabelle (a titolo esemplificativo tabella *“flusso esterno dati”*), anche laddove in concreto esse non risultino, ad oggi, applicabili -per assenza di flusso di dati- allo specifico ufficio preso in considerazione; in tal caso la tabella risulterà vuota, vale a dire priva di “X”, che laddove presenti indicano, al contrario, il trattamento di quello specifico dato da parte dell'ufficio e/o il flusso dello stesso verso altri uffici. Si è infatti ritenuto che detta strutturazione permetta un più puntuale monitoraggio dello stato di conformità della Società alla normativa, avendo sempre presente gli obblighi a cui adempiere e la necessità di implementazione dei documenti in ipotesi di modifiche dell'assetto organizzativo e/o dei dati trattati;

- (ii) le **procedure e le misure adottate e i principi giuridici, organizzativi e tecnici da rispettare** affinché sia garantito il rispetto dei principi dettati dal Regolamento;

(iii) **le norme comportamentali** a cui dovranno attenersi tutti gli incaricati del trattamento come individuati per singoli uffici.

Gli allegati dei singoli uffici individuano le seguenti figure:

Titolare del trattamento: AOC Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Responsabile del trattamento

Responsabile esterno del trattamento

Interessati al trattamento

Incaricati al trattamento

C] Si precisa, infine, che sono state oggetto di rivisitazione le **informative** da fornire ai soggetti interessati. Ed infatti, oltre ad adeguare l'organizzazione aziendale, il nuovo regolamento GDPR richiede anche di aggiornare le informative sulla privacy. Gli utenti devono essere informati sull'utilizzo dei propri dati con un linguaggio chiaro e trasparente, facendo riferimento al "*GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*". L'informativa deve spiegare:

- in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali;
- se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali;
- a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali;
- i diritti previsti dall'art. 7 del Codice;
- chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento.

Per quanto sopra esposto i singoli allegati della documentazione in materia privacy comprendono, ciascuno di essi, il registro delle attività di trattamento e le procedure per l'adeguamento e l'osservanza del regolamento UE 2016/679 degli uffici (cfr. Organigramma in calce).

I documenti, resi operativi entro il 25 maggio 2018, sono stati adottati dall'A.U. al fine di una corretta e puntuale formalizzazione circa la loro adozione.

§ 3 PRINCIPI DA OSSERVARE NELLA RACCOLTA E NEL TRATTAMENTO DEI DATI

§ 3.1 RACCOLTA DATI E INFORMATIVA

I dati degli interessati raccolti dovranno essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine gli Incaricati del trattamento dovranno provvedere a predisporre un'adeguata informativa, da consegnare all'Interessato, redatta con un linguaggio semplice e chiaro, per iscritto o con mezzi elettronici, la quale dovrà riportare i seguenti elementi:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- dovrà essere ben specificato quali autorizzazioni al trattamento dei dati sono obbligatorie per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro e quali invece sono facoltative e la durata dello stesso.

Gli Incaricati, data l'informativa, prima di procedere al trattamento dei dati, dovranno procedere a richiedere agli interessati il consenso al trattamento, provvedendo a richiedere specifiche autorizzazioni per ogni specifica attività di trattamento.

Il consenso non è dovuto qualora:

- i dati vengano trattati nell'esecuzione di un contratto o in fase pre-contrattuale;
- il trattamento venga fatto per dare esecuzione a un obbligo legale;
- i dati provengano da registri ed elenchi pubblici;
- i dati siano relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell'interessato.

La richiesta dei dati dovrà, inoltre, rispondere al **principio di minimizzazione**.

In base a tale principio si dovrà provvedere a raccogliere, per ciascun Interessato, i soli dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento evitando di raccogliere dati sovrabbondanti.

Dovrà, inoltre, essere specificato nell'informativa, o con apposite policy aziendali, le modalità e finalità di raccolta e conservazione dei dati relativi all'uso della posta elettronica dei dipendenti.

I dati degli interessati dovranno essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

A tal fine i Soggetti Incaricati dovranno limitare la richiesta dei dati agli interessati a quelli strettamente necessari per le finalità di cui al **Registro delle attività di trattamento**. Il Titolare del Trattamento, ed il Responsabile del Trattamento, se nominato, dovranno vigilare affinché il trattamento sia effettivamente effettuato solo per le finalità di cui al **Registro delle attività di trattamento**. Qualora sorgano esigenze di procedere al trattamento per diverse ed ulteriori finalità, tali finalità dovranno essere comunicate all'Interessato il quale, salvo i casi indicati di esonero dal consenso, dovrà esprimere uno specifico consenso per tale ulteriore trattamento. Tali ulteriori finalità dovranno essere specificate nell'informativa.

Nella fase di raccolta dei dati, soprattutto quelli sensibili, gli Incaricati del trattamento, nel caso di dubbio in merito alla necessità del trattamento di un determinato dato o della liceità dello stesso, dovranno coordinarsi con i consulenti esterni parte legale, medicina del lavoro, se applicabile, e Commercialista per ricevere istruzioni in merito al tipo e natura minima necessaria dei dati personali necessari per adempiere agli obblighi di legge.

I dati sensibili trattati in formato cartaceo dovranno essere archiviati in armadi muniti di chiave e non essere mai lasciati incustoditi. Di concerto con il consulente informatico dovranno essere adottate particolari misure di sicurezza a protezione dei dati sensibili trattati per mezzo di strumenti elettronici.

I dati raccolti dovranno essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»).

A tal fine gli Incaricati del trattamento dovranno verificare l'esattezza dei dati forniti confrontandoli con quelli riportati nel documento di identità dell'Interessato.

All'Interessato dovrà essere comunicato un indirizzo e-mail specifico presso il quale comunicare eventuali variazioni o inesattezze dei propri dati personali.

A tale indirizzo e-mail potranno accedere gli Incaricati del trattamento i quali saranno tenuti a monitorare tale casella di posta quotidianamente. In caso di richiesta di rettifica o di segnalazione di un errore di un dato personale giunta da un Interessato, l'Incaricato dovrà provvedere all'immediata modifica del dato presso il data-base ove il dato è presente, sia cartacea che informatica, tenendo nota, sia cartacea che informatica, dell'avvenuta modifica del dato e tenendo copia della e-mail ricevuta dall'interessato.

L'Incaricato dovrà, quindi, provvedere a comunicare la variazione del dato anche a tutti gli altri uffici ed ai soggetti terzi a cui il dato era stato precedentemente comunicato.

Le suddette operazioni dovranno essere eseguite al più presto e, comunque, non oltre 30 gg. dalla ricezione della richiesta da parte dell'Interessato.

Appena eseguite le operazioni di cui sopra l'Incaricato dovrà darne pronta comunicazione all'interessato riportando nel dettaglio la modifica eseguita e chiedendone ulteriore conferma.

Le procedure di cui sopra dovranno essere adottate anche qualora, in assenza di alcuna segnalazione, ci si rendesse conto che un dato, o le finalità per cui è stato raccolto, non è più necessario o conforme rispetto alle finalità per il quale viene trattato.

§ 3.2 MISURE DI SICUREZZA

Gli Uffici adottano le **misure di sicurezza** riportate nel **Registro delle attività di trattamento** a ciascun ufficio riferibile.

Il Titolare del trattamento, ed il Responsabile del trattamento, se nominato, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle

persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

§ 3.3 FLUSSI DEI DATI

§ 3.3.1 FLUSSI INTERNI

Anche all'interno della stessa organizzazione solo i soggetti incaricati del trattamento, e specificamente individuati, possono accedere e trattare i dati per le finalità per le quali sono stati raccolti.

Il flusso dei dati descritto nel **Registro delle attività di trattamento** deve essere l'unico ammesso, Ciò comporta che per ogni tipologia di dato possono avere accesso e trattarlo solo i soggetti incaricati indicati nel **Registro delle attività di trattamento**.

Devono essere adottate idonee misure sia fisiche che logiche affinché solo i soggetti incaricati come individuati nel **Registro delle attività di trattamento** possano avere accesso ai singoli dati in ragione del flusso dei dati descritto. In relazione ai dati in formato cartaceo solo i suddetti soggetti, quindi, potranno avere le chiavi dell'ufficio e degli armadi unitamente al responsabile del trattamento, se nominato, o del titolare del trattamento. In relazione ai dati in formato elettronico solo i suddetti soggetti potranno avere le credenziali di accesso ai dati informatici relativi ai dati per i quali sono incaricati al trattamento.

Nel caso in cui un diverso incaricato al trattamento, di un diverso ufficio non ricompreso nel flusso descritto nel **Registro delle attività di trattamento riferibile allo specifico Ufficio a cui si riferisce il registro**, avesse bisogno di uno dei dati tenuti in modalità cartacea o informatica, dovrà inviare e-mail motivata al responsabile privacy, se nominato, o all'organo Gestorio, il quale, se ritenuta fondata la richiesta, provvederà ad autorizzare, temporaneamente, e solo in ragione di specifici dati, il trattamento da parte del soggetto interno non ricompreso nel flusso dei dati descritto nel **Registro delle attività di trattamento**.

Le suddette misure andranno aggiornate ed adeguate in ragione delle innovazioni tecnologiche che interverranno ed in ragione di eventuali mutate esigenze di sicurezza conseguenti alla natura dei dati trattati ed alle attività di trattamento.

§ 3.3.2 FLUSSI VERSO L'ESTERNO

I dati dovranno essere comunicati al soggetto terzo solo per una o più delle finalità di cui al **Registro delle attività di trattamento** e, per le comunicazioni non dovute per adempiere ad obblighi di legge, solo previo consenso specifico rilasciato dall'interessato.

I dati trasmessi dovranno essere i minimi indispensabili per tali finalità.

Il soggetto a cui verranno comunicati i dati dovrà dare idonee garanzie al fine di rispettare i principi contenuti nel Regolamento in merito al trattamento dei dati, al rispetto dei diritti dell'interessato e nell'adozione delle misure di sicurezza a tutela dei dati.

Il flusso dei dati esterno descritto nel **Registro delle attività di trattamento** deve essere l'unico ammesso per tipologia di dato e per finalità.

Nei rapporti contrattuali con i terzi ai quali verranno comunicati i dati dovranno essere ineriti specifici obblighi da parte del terzo affinché questo, nel trattamento dei dati comunicati, si impegni a rispettare i principi contenuti nel Regolamento in merito al trattamento dei dati, al rispetto dei diritti dell'interessato, ivi inclusa la portabilità dei dati, e nell'adozione delle misure di sicurezza a tutela dei dati.

Lo stesso contratto dovrà contenere, altresì, l'impegno del terzo a sottoporsi ad audit organizzati dal titolare del trattamento per verificare il rispetto dei suddetti principi e misure di sicurezza, prevedendo la risoluzione contrattuale nel caso di loro violazione.

Per ciascun soggetto terzo come sopra identificato sarà necessario, inoltre, tracciare tutte le operazioni di sub-trattamento, ovvero richiedere a ciascun terzo per iscritto, ottenendone risposta scritta, a quali soggetti a sua volta comunica i dati ad esso trasferiti dalla società e provvedere, quindi, ad inserire tali informazioni nel presente documento aggiornandole periodicamente.

§ 3.3.2.1 FLUSSI VERSO L'ESTERNO: TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI SITI AL DI FUORI DELLO SPAZIO EUROPEO

In seguito all'analisi svolta al momento della redazione ed approvazione del presente Modello è emerso che, allo stato, la Società non trasferisce dati verso paesi terzi al di fuori dei paesi UE (tutt'al più riceve informative da soggetti residenti in detti stati).

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento ed il Responsabile per la Protezione dei Dati, se nominati, provvederanno ad una verifica costante dei flussi informativi verso soggetti terzi per verificare se si verificano altri trasferimenti verso paesi terzi, con particolare attenzione ai dati tenuti in servizi di cloud gestiti da terzi o comunque da provider con server siti in paesi terzi extra UE.

Provvedendo al trasferimento di dati verso paesi terzi dovranno essere adottate le seguenti misure

- assicurarsi che il paese terzo in questione garantisca i medesimi livelli di tutela garantiti dall'Unione Europea in seguito ad una dichiarazione di adeguatezza in tal senso emanata dall'Unione;
- Il soggetto terzo, a prescindere dai livelli di tutela garantiti dal paese ove è sito, fornisca garanzie adeguate. Nel caso di trasferimento dati verso soggetti residenti in USA, assicurarsi che l'azienda in questione abbia aderito al Privacy Shield (IP/16/216);
- Prevedere adeguate forme di tutela contrattuali con il soggetto sito in un paese terzo;

Se presenti le suddette garanzie, la relativa documentazione delle stesse dovrà essere allegata al presente Modello.

In mancanza della suddetta dichiarazione di adeguatezza, o di verifica delle suddette garanzie, i dati potranno essere comunque trasmessi verso un paese terzo extra UE qualora:

- l'Interessato abbia espressamente acconsentito al trasferimento dopo essere stato adeguatamente avvertito dei rischi derivanti dalla mancata verifica di adeguatezza o della insussistenza delle suddette garanzie;

- il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato ed il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
- il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica e giuridica a favore dell'interessato;
- il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare, o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'Interessato si trovi nell'impossibilità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- il trasferimento sia effettuato partendo da un registro pubblico consultabile dal pubblico o da chi dimostra di avere un legittimo interesse.

Nel caso in cui non ricorra nessuno dei suddetti presupposti il trasferimento verso un paese terzo extra UE potrà avvenire solo se:

- non è ripetitivo;
- riguarda un numero limitato di interessati;
- è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato;
- qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali;
- il titolare del trattamento informa del trasferimento il Garante privacy.

In ogni caso, qualora vengano trasferiti dati in paesi terzi extra UE, il Titolare dovrà riportare nel presente modello quali tipi di dati riferiti a quali categorie di interessati vengono trasferiti ed identificare i soggetti ai quali vengono trasferiti.

§ 4. IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.37 Regolamento la società sarà obbligata a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) qualora:

- le attività principali di trattamento richiedano il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
- le attività principali di trattamento consistano nel trattamento su larga scala di particolari categoria di dati (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica), o di dati personali relativi a condanne penali o reati.

Il responsabile per i dati personali, se nominato, ed il Titolare del trattamento provvederanno a monitorare la tipologia dei dati trattati modalità e finalità di trattamento al fine di verificare che non sia sorta in capo alla stessa l'obbligo di nomina del RPD e, in tal caso, provvedervi immediatamente attenendosi alle disposizioni che seguono. La stessa potrà, comunque, fin da subito, anche se non tenuta, provvedere alla nomina dell'RPD su base volontaria attenendosi alle disposizioni che seguono.

L'RPD dovrà essere scelto tra i soggetti interni all'organizzazione per garantire, oltre alla conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, ed una profonda conoscenza del Regolamento, anche lo specifico settore di attività e della struttura organizzativa della Società, le operazioni di trattamento applicate, i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione necessarie in ragione del tipo di organizzazione e della tipologia dei dati trattati e modalità di trattamento.

Il Titolare del trattamento o il Responsabile, se nominato, provvederanno a rendere noto in modo idoneo agli Interessati, a tutti i dipendenti ed al Garante Privacy, i dati di contatto del RPD.

Al RPD dovranno essere concessi adeguati mezzi finanziari e strumenti per adempiere adeguatamente alla sua funzione e dovrà essere coinvolto nelle decisioni aziendali che possano influire sui dati personali ed in particolare:

- dovrà essere invitato a partecipare alle riunioni del management di alto e medio livello;
- dovrà essere convocato ogni qualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati, richiedendo allo stesso un parere in merito;
- dare sempre la dovuta considerazione ai suoi pareri;
- procedere ad una tempestiva consultazione nel caso di violazione dei dati;
- dovrà ricevere adeguata formazione ed aggiornamento permanenti;

Il Titolare del trattamento dovrà garantire l'indipendenza del RPD attuando le seguenti misure:

- non impartire né fare impartire al RPD da superiori gerarchici, istruzioni relative allo svolgimento del suo incarico o sull'interpretazione da dare ad una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in conseguenza dell'adempimento dei propri compiti

Il Titolare del trattamento dovrà garantire ed assicurare che i compiti e le funzioni del RPD non diano luogo a conflitti di interesse attuando le seguenti misure:

- individuare le qualifiche e funzioni che sarebbero incompatibili con quelle di RPD;
- redigere regole a tale scopo onde evitare conflitti di interesse;
- prevedere un'illustrazione più articolata dei casi di conflitto di interesse;
- prevedere specifiche garanzie nelle regole interne per fare in modo che nel segnalare la disponibilità di una posizione lavorativa come RPD, ovvero nel redigere il contratto di servizi, si utilizzino formulazioni sufficientemente precise e dettagliate, così da prevenire conflitti di interessi.

§ 5. VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

Al momento della redazione ed approvazione del presente modello la Società non rientra tra i soggetti obbligati.

Il titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento ed il Responsabile per la Protezione dei dati personali, se nominati, provvederanno a monitorare periodicamente la tipologia dei dati trattati e le modalità di trattamento al fine di verificare se la Società rientra nel suddetto obbligo. Ovvero se ricorrono i seguenti presupposti:

- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 Regolamento, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 Regolamento;
- c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Il titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento ed il Responsabile per la Protezione dei dati personali, se nominati provvederanno a verificare periodicamente se l'autorità di controllo provvederà ad aggiornare e rende pubblico il suddetto elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Nel caso in cui ricorrano i suddetti presupposti il Titolare adotta le seguenti misure.

Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

La valutazione contiene almeno:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dal Titolare o dal responsabile, dovranno tenere in debito conto il rispetto dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40 Regolamento, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Se del caso, il titolare del trattamento raccoglierà le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

Qualora la suddetta valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo.

L'autorità di Controllo se ritiene che il trattamento violi il Regolamento e ritenga che il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, fornirà, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento. Tale periodo potrà essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informerà il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

Al momento di consultare l'autorità di controllo il titolare del trattamento dovrà comunicare a questa:

- a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;
- b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
- d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
- e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 Regolamento;
- f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

§ 6. I DIRITTI IN CAPO ALL'INTERESSATO

§ 6.1 RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;

- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 Regolamento relative al trasferimento.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Ricevuta una richiesta di accesso ai dati personali proveniente da un Interessato, l'Incaricato, previo accertamento che la richiesta provenga dall'effettivo interessato, provvederà ad avvertire, senza indugio, il Titolare ed il Responsabile del trattamento, se nominato, e provvedere, quindi, a fornire all'Interessato le informazioni richieste per iscritto nel formato più idoneo ed accessibile.

§ 6.2. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1 Regolamento, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Per essere conformi ai suddetti principio si adottano le seguenti misure:

Una volta decorsi i termini di trattamento relativi a ciascun dato riportati nel Registro delle attività di trattamento si dovrà procedere alla cancellazione di tali dati sia in formato cartaceo che digitale. Qualora ci sia il rischio che la cancellazione possa comportare una violazione di legge o pregiudicare i diritti della società, dell'Interessato o di terzi, il Responsabile del trattamento interroga sul punto l'RPD, se nominato, o in mancanza, il consulente esterno.

Il Titolare del trattamento, di concerto con il Responsabile del trattamento, se nominato, coadiuvati dal RPD, se nominato, provvederanno ad individuare le categorie di dati che andranno cancellati o resi anonimi ricorrendone i suddetti presupposti, e le migliori procedure perché tale misura sia attuata.

Inoltre qualora giunga una richiesta di cancellazione o di opposizione al trattamento da parte di un interessato al trattamento l'incaricato dovrà subito darne informazione al Responsabile del Trattamento.

Questi provvederà, senza indugio, a valutare, anche tramite consulenti esterni, la sussistenza del diritto alla cancellazione e che tale cancellazione non comporti violazioni di legge, e non pregiudichi i diritti dell'Interessato o di terzi e, in caso affermativo, a provvedervi nei tempi più brevi individuando le modalità più idonee.

§ 6.3. LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 Regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma dell'art.21 paragrafo 1 Regolamento, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma dell'art.21 paragrafo 1 Regolamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Per essere conformi al summenzionato principio, qualora giunga una richiesta di limitazione del trattamento da parte di un interessato al trattamento, l'incaricato dovrà subito darne informazione al Responsabile del Trattamento, se nominato o, in mancanza, al Titolare del trattamento.

Questi provvederà, senza indugio, a valutare, anche tramite consulenti esterni, la sussistenza del diritto alla limitazione del trattamento e, in caso affermativo, a provvedervi nei tempi più brevi e secondo le modalità più idonee.

§ 6.4. PORTABILITÀ DEI DATI

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Regolamento, o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) Regolamento, o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Regolamento;

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Il suddetto diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

L'esercizio del suddetto diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Per essere conformi al summenzionato principio, qualora giunga una richiesta di portabilità dei dati da parte di un interessato al trattamento, l'incaricato dovrà subito darne informazione al Responsabile del Trattamento, se nominato, o, in mancanza, al titolare del trattamento.

Questi provvederà, senza indugio, a valutare, anche tramite consulenti esterni, la sussistenza del diritto alla portabilità dei dati e che tale richiesta di portabilità non leda i diritti e le libertà altrui e,

in caso di accertata sussistenza del diritto, e che il suo esercizio non pregiudichi i diritti di terzi, a provvedervi nei tempi più brevi e secondo le modalità più idonee.

§ 6.5 OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

Il diritto di cui all'art.21 paragrafi 1 e 2 Regolamento è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1 Regolamento, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Per essere conformi al summenzionato principio qualora giunga una richiesta di opposizione al trattamento da parte di un interessato al trattamento, l'Incaricato dovrà subito darne informazione al Responsabile del Trattamento, se nominato o, in mancanza, la titolare del trattamento.

Questi provvederà, senza indugio, a valutare, anche tramite consulenti esterni, la sussistenza del diritto all'opposizione al trattamento e che tale richiesta di opposizione non sia in contrasto con la necessità di trattare il dato per eseguire un compito di interesse pubblico e, in caso di accertata sussistenza del diritto e che il suo esercizio non pregiudichi l'interesse pubblico, a provvedervi nei tempi più brevi e secondo le modalità più idonee.

§ 7. NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Per violazione si intende una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata, o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Per essere conformi al summenzionato principio è necessario adottare un sistema di monitoraggio dei dati che registri eventuali violazioni o tentativi di violazioni esterne ai sistemi informatici con un sistema di *alert* che comunichi la violazione, o il tentativo di violazione, al Responsabile del Trattamento e/o, se nominato, al RPD. Egualmente il sistema di monitoraggio registro ed *alert* dovrà monitorare, registrare ed avvertire i suddetti soggetti qualora vi sia una violazione interna rappresentata da operazioni anomale sui dati attuate dagli incaricati del trattamento.

Ferme restando le suddette misure qualora un qualsiasi dipendente si accorga, o sia a conoscenza di una violazione, sia interna che esterna, dei dati personali trattati dal Titolare, se non ne è già informato, dovrà subito darne informazione al Responsabile del Trattamento e/o, se nominato, al RPD.

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento notifica la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dai motivi del ritardo.

La notifica dovrà riportare nel dettaglio tutta la situazione, nonché i dati dei titolari e dei responsabili del trattamento, le probabili conseguenze della violazione stessa e quali misure sono state o si intende adottare per farvi fronte.

§ 8. COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'INTERESSATO

I presupposti sono rappresentati da una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata, o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Per essere conformi al summenzionato principio è necessario adottare un sistema di monitoraggio dei dati che registri eventuali violazioni o tentativi di violazioni esterne ai sistemi informatici con un sistema di *alert* che comunichi la violazione, o il tentativo di violazione, al Responsabile del Trattamento e/o, se nominato, al RPD. Egualmente il sistema di monitoraggio registro ed *alert* dovrà monitorare, registrare ed avvertire i suddetti soggetti qualora vi sia una violazione interna rappresentata da operazioni anomale sui dati attuate dagli incaricati del trattamento.

Ferme restando le suddette misure qualora un qualsiasi dipendente si accorga, o sia a conoscenza di una violazione, sia interna che esterna, dei dati personali trattati dal Titolare, se non ne è già informato, dovrà subito darne informazione al Responsabile del Trattamento e/o, se nominato, al RPD.

Nei casi in cui la violazione dei dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del Trattamento, dovrà darne comunicazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e comprensibile.

La comunicazione deve contenere:

- a) il nome ed i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

- b) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- c) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

La suddetta comunicazione non sarà necessaria qualora il titolare del trattamento abbia messo in atto misure tecnico-organizzative adeguate di protezione (es. la cifratura), se ha adottato misure che hanno scongiurato il rischio per gli interessati ovvero quando la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tale ultimo caso è sufficiente comunicare pubblicamente la notizia, in modo tale che gli interessati ne vengano a conoscenza ugualmente.

Per limitare il rischio applicare il principio di minimizzazione dei dati in fase di raccolta e fare una valutazione del rischio. Per mezzo di tale valutazione bisognerà valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e della evoluzione delle fonti di rischio specie informatiche (ransomware, virus, trojan); occorre valutare anche il rischio per i cittadini ed utenti e verificare se è elevato (es. quando si tratti di frode, furto di identità, danno all'immagine, dati giudiziari o sanitari).

§ 9 INFORMATIVA E AGGIORNAMENTO

Il presente modello organizzativo ed i suoi allegati dovranno essere portati a conoscenza, ed attuato, da tutto il management, da tutti i dipendenti e collaboratori della società.

Il presente modello organizzativo, comprensivo degli allegati, dovrà essere aggiornato costantemente in ragione di qualunque modifica avvenga rispetto alla situazione tecnica, organizzativa e procedurale ivi descritta, o in seguito a mutamenti normativi o regolamentari in tema di dati personali, sia a livello nazionale che comunitario, nonché in ragione di qualunque modifica avvenga relativamente alla tipologia dei dati trattati ed alle attività o modalità di trattamento dai dati.

Con scadenza annuale l'ultima versione del presente modello dovrà essere espressamente approvata dall'assemblea dei soci e riportata nel libro dei verbali di assemblea ed allegata al bilancio di esercizio.

§ 10 APPENDICE – DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento s'intende per:

1) *«dato personale»*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*«interessato»*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) *«trattamento»*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- 3) «*limitazione di trattamento*»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4) «*profilazione*»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 5) «*pseudonimizzazione*»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 6) «*archivio*»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 7) «*titolare del trattamento*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 8) «*responsabile del trattamento*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 9) «*destinatario*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 10) «*terzo*»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 11) «*consenso dell'interessato*»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

- 12) «*violazione dei dati personali*»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 13) «*dati genetici*»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- 14) «*dati biometrici*»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- 15) «*dati relativi alla salute*»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 16) «*stabilimento principale*»: a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
- 17) «*rappresentante*»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
- 18) «*impresa*»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- 19) «*gruppo imprenditoriale*»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- 20) «*norme vincolanti d'impresa*»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- 21) «*autorità di controllo*»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

- 22) «*autorità di controllo interessata*»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- 23) «*trattamento transfrontaliero*»: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
- 24) «*obiezione pertinente e motivata*»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- 25) «*servizio della società dell'informazione*»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- 26) «*organizzazione internazionale*»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.